

N. 00877/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00758/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 758 del 2014, proposto da:

Mara Ciscato, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Menorello,
Fulvio Lorigiola, Luciana Palaro, con domicilio eletto presso la
Segreteria della Sezione ai sensi dell'art. 25 c.p.a.;

contro

Comune di Vigodarzere, rappresentato e difeso dall'avv. Michele
Greggio, con domicilio eletto presso al Segreteria della Sezione ai sensi
dell'art. 25 c.p.a.;

per l'annullamento

- del provvedimento del responsabile Area Tecnica del Comune di
Vigodarzere 12 marzo 2014, prot. 494/2013, ricevuto il giorno
successivo, con il quale è stata rigettata l'istanza presentata dalla

ricorrente di richiesta di un permesso di costruire per l'esecuzione dei lavori di "ampliamento di un edificio residenziale con ricavo di alloggio ai sensi della l.r. 14/09" (Piano Casa), presentata il 29 novembre 2013, nonché di ogni altro atto ad esso connesso per presupposizione e/o consequenzialità;

nonché per il risarcimento:

di tutti i danni conseguentemente subiti e subendi nella misura che verrà quantificata in corso di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vigodarzere;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Espone la ricorrente di aver presentato istanza ai sensi della legge regionale n. 13/2011 (secondo Piano casa), al fine di ottenere il permesso di costruire, in ampliamento della propria casa di abitazione, un ulteriore appartamento da destinare a sua volta ad abitazione, ampliamento che sarebbe stato realizzato sull'area contermine, avente destinazione urbanistica F5 – Verde privato.

Il Comune, dopo aver richiesto una serie di integrazioni documentali (debitamente eseguite dall'interessata), ha opposto il diniego impugnato, rilevando l'inaccoglibilità della richiesta in quanto la prima casa di

abitazione ricade in ZTO C1S/19 e l'ampliamento della stessa sarebbe avvenuto in un ambito, classificato come ZTO F5 (verde privato), nel quale è vietato ogni intervento, così concretando l'ipotesi di cui al l'art. 9, comma q), lettera c) della legge regionale n. 14/2009 e smi.

Nella sostanza – così come confermato dalla stessa amministrazione in occasione della propria memoria di costituzione – la previsione urbanistica relativa all'area sulla quale sarebbe stato previsto l'ampliamento della prima casa di abitazione, darebbe luogo ad una particolare disciplina di protezione che, impedendo ogni intervento costruttivo – sia ex novo che in ampliamento – non renderebbe possibile nella specie l'applicazione della normativa regionale sul Piano Casa.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento.

Invero, non possono in alcun modo essere condivise le argomentazioni difensive svolte dall'amministrazione comunale, che pretende di far assurgere a vincolo di sostanziale protezione, così come richiamato dall'art. 9, comma q), lettera c) della legge regionale, la sola previsione urbanistica dettata per l'area de qua delle vigenti n.t.a (art. 24).

Infatti, detta previsione ha il solo valore di indicare per l'area de qua una determinata previsione urbanistica, assegnandole la relativa classificazione, ma detta previsione assume portata generale, come tale derogabile ai sensi e per gli effetti della normativa regionale sul Piano Casa, la quale, come noto, favorisce gli interventi di ampliamento della prima abitazione, anche in deroga alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali.

L'invocato regime di protezione non può quindi essere individuato nel caso di specie, tenuto conto altresì del costante insegnamento che individua tale eventualità con riferimento a singoli edifici, soggetti a specifici gradi di protezione in ragione del loro particolare pregio ovvero, sulla base di espressa e motivata previsione, con riferimento ad ambiti dotati di particolare pregio (ad esempio, sotto il profilo storico o paesaggistico).

Poiché dette particolari condizioni non sussistono nel caso di specie, così come peraltro confermato dalla stessa amministrazione comunale, la quale con la delibera consiliare n. 50 del 29.11.2011 (mai revocata sul punto), ha espressamente ritenuto di escludere dagli interventi eseguibili in applicazione della normativa sul Piano Casa le zone F, eccezion fatta per le zone F5, risulta evidente l'illegittimità del diniego opposto.

Né può valere l'assunto difensivo di parte resistente che – invocando il punto 1 della lettera A) dell'allegato alla delibera C.C. n. 50/2011 – intende escludere l'applicazione delle disposizioni ivi dettate alle prime case di abitazione, tenuto conto del fatto che comunque troverebbe applicazione, così come ivi parimenti disposto, la disciplina di cui alla L.r. 14/2009 e quindi dei medesimi principi sopra richiamati.

Da ultimo, va altresì osservato come il richiamo alla diversa ipotesi di cui alla lettera d) del medesimo art.9, non solo non risulta conferente (non trattandosi di un vincolo di inedificabilità ai sensi dell'art. 33 della legge 47/85), ma soprattutto trattasi di un profilo che non è stato indicato a fondamento del diniego opposto e che, pertanto, costituisce un'inammissibile integrazione della motivazione.

Per detti motivi, quindi, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Tenuto conto dell'immediatezza della presente decisione, si ritiene di potere disattendere la richiesta risarcitoria.

Sussistono, tuttavia, i presupposti per la condanna dell'amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, in aggiunta alla rifusione del contributo unificato, nella somma indicata in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, in aggiunta alla rifusione del contributo unificato, liquidandole nella somma di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre oneri ed accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)